

Indebita percezione di contributi europei in riferimento ad alcuni terreni in assenza di un valido titolo di loro conduzione

T.A.R. Basilicata, Sez. I 26 febbraio 2025, n. 144 - Donadono, pres.; Mastrantuono, est. - Società Agricola Semplice (Omissis) (avv.ti Spina, e Mastropasqua) c. Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare ed a. (Avv. distr. Stato).

Agricoltura e foreste - Acquisto di un fondo da ISMEA - Risoluzione del contratto di acquisto per mancato pagamento di due rate - Indebita percezione di contributi europei.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La Società Agricola Semplice -OMISSIS- Vivai Piante di -OMISSIS-con contratto di vendita a rate del 10.3.2008 ha acquistato dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo (ISMEA) i terreni foglio n. 17, particella n. 489, foglio n. 19, particelle nn. 142, 143, 150, 151, 157, 158, 392 e 461, foglio n. 20, particella n. 241, e foglio n. 21, particelle nn. 45, 63, 101 e 102, per il prezzo di € 547.734,83, da pagare mediante 40 rate semestrali di € 18.445,22, scadenti la prima il 31.12.2008 e la seconda l'1.7.2009 (l'ultima l'1.7.2028): l'art. 7 del predetto contratto ha stabilito che "il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1465 C.C., qualora l'acquirente risulti moroso nel pagamento di 2 rate", specificando che, "verificandosi uno dei casi di risoluzione del contratto, la parte acquirente si impegna a rilasciare il fondo libero da persone e da cose, a semplice richiesta dell'ISMEA", con la puntualizzazione che "qualsiasi eccezione o contestazione, sollevata dalla parte acquirente, non potrà sospendere o ritardare il rilascio del fondo", nel cui momento "verranno accertate le rispettive ragioni di credito e debito delle parti contraenti ed il valore delle eventuali migliorie, apportate al fondo dopo la stipula del presente contratto, da determinarsi nella somma minore tra lo speso ed il migliorato".

In data 26.6.2019 il rappresentante dell'ISMEA si è presentato dinanzi ad un Notaio di Roma, esibendo le risultanze delle scritture contabili, ed, ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis, D.L. n. 193/2016 conv. nella L. n. 225/2016, ha attestato che la Società Agricola Semplice -OMISSIS- Vivai Piante di -OMISSIS-non aveva pagato alcuna rata, specificando che con nota del 13.3.2019 era già stata comunicata alla predetta società agricola la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, contenuta nell'art. 7 del suddetto contratto del 10.3.2008 (cfr. verbale notarile ex art. 13, comma 4 bis, D.L. n. 193/2016 conv. nella L. n. 225/2016 del 26.6.2019 ed il relativo estratto conto allegato, annotato ai sensi dell'art. 2655 C.C. in data 15.7.2019, con il quale il Notaio ha richiamato il secondo periodo dell'art. 13, comma 4 bis, D.L. n. 193/2016 conv. nella L. n. 225/2016, ai sensi del quale il processo verbale notarile "costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 608 C.P.C., nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'art. 2655 C.C., dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita" ex artt. 1523-1526 C.C.).

Successivamente, la Società Agricola Semplice -OMISSIS- Vivai Piante di -OMISSIS-con nota del 4.12.2019 ha chiesto all'ISMEA, di rinunciare alla predetta attestazione notarile, impegnandosi a corrispondere l'intero credito maturato, e l'ISMEA prima con nota del 10.1.2020 ha subordinato la rinuncia all'attestazione notarile al pagamento degli importi dovuti entro il 31.8.2020 e poi, poiché non era stato effettuato alcun pagamento, con nota del 6.10.2020 ha comunicato che i suddetti terreni sarebbero stati venduti.

La Dirigente dell'Ufficio Servizi Finanziari e Recupero Crediti dell'AGEA, essendo venuta a conoscenza della suindicata risoluzione del contratto:

-con provvedimento prot. n. 38516 del 15.5.2024 ha accertato il credito di € 14.843,70 oltre interessi, per indebita percezione dei contributi europei, erogati alla Società Agricola Semplice -OMISSIS- Vivai Piante di -OMISSIS-negli anni 2020, 2021 e 2022, con riferimento ai suddetti terreni, richiamando l'art. 75 DPR n. 445/2000, in quanto: 1) la predetta società non avrebbe potuto inserirli nelle domande di pagamento, relative alle campagne 2020, 2021 e 2022; 2) invece, aveva continuato ad attestare falsamente, di possederli, in virtù della suddetta vendita a rate del 10.3.2008, per percepire indebitamente i contributi europei, in assenza di un valido titolo di loro conduzione, non inserendoli più soltanto nella domanda di pagamento, relativa alla campagna 2023;

-e con atto prot. n. 38517 del 15.5.2024 ha intimato alla Società Agricola Semplice -OMISSIS- Vivai Piante di -OMISSIS-la restituzione, entro 60 giorni, della somma di € 15.844,43, di cui € 14.843,70 a titolo di sorte capitale ed € 1.000,73 a titolo di interessi, maturati fino al 15.5.2024.

La Società Agricola Semplice -OMISSIS- Vivai Piante di -OMISSIS-con il presente ricorso, notificato il 26.6.2024 e depositato nella stessa giornata del 26.6.2024, ha impugnato i predetti provvedimenti prot. n. 38516 e prot. n. 38517 del 15.5.2024 ed ha:

A) chiesto la sospensione di questo giudizio, in quanto la società agricola ricorrente si era opposta all'esecuzione per consegna o rilascio ex artt. 605-611 c.p.c. dei terreni di cui è causa ed aveva appellato la Sentenza di rigetto del Tribunale



di Potenza n. 1543 del 23.11.2023, specificando: sia che era stata eccepita la prescrizione ordinaria decennale dell'esercizio del diritto ex art. 1526 C.C. dell'ISMEA (dichiarata inammissibile da parte del Tribunale di Potenza, in quanto non introdotta nella fase cautelare), la quale non aveva pagato i miglioramenti, apportati dalla ricorrente ai terreni, per i quali la ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto di ritenzione ex art. 1152 C.C.; sia che l'esito della controversia dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza è pregiudiziale rispetto alla controversia in esame, perché se la predetta opposizione all'esecuzione venisse accolta, la ricorrente non dovrebbe più restituire la suindicata somma di € 15.844,43, anche perché il Tribunale dell'esecuzione di Potenza con provvedimenti del 16.2.2022 e del 5.8.2022 aveva sospeso l'efficacia delle date di rilascio del 18.2.2022 e del 9.9.2022;

B) dedotto: 1) la violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990, in quanto i provvedimenti impugnati non erano stati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, non consentendo alla ricorrente, di provare la legittimità del possesso e/o detenzione dei terreni in questione; 2) la violazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. n. 241/1990, per l'assenza dei presupposti giuridici e di fatto del provvedimento revoca o di annullamento della concessione dei contributi europei; 3) la violazione dell'art. 1456, comma 2, C.C., in quanto ai sensi della predetta norma la risoluzione della vendita a rate del 10.3.2008 si è verificata con la notifica in data 21.10.2019 del suddetto verbale notarile ex art. 13, comma 4 bis, D.L. n. 193/2016 conv. nella L. n. 225/2016 del 26.6.2019; nonché la violazione dell'art. 1148 C.C., in quanto, avendo la ricorrente continuato a possedere in buona fede negli anni 2020, 2021 e 2022 i terreni di cui è causa, aveva il diritto di continuare a percepire i contributi europei; 4) la violazione dell'art. 33 D.Lg.vo n. 228/2001, sia perché tale norma, che prevede l'emanazione del provvedimento di sospensione dell'erogazione dei contributi, era stata erroneamente richiamata nell'impugnato prot. n. 38516 del 15.5.2024, di accertamento definitivo del credito, sia perché l'AGEA non aveva acquisito notizie circostanziate sull'indebita percezione dei contributi e non aveva chiesto chiarimenti alla ricorrente; 5) l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto con Circolare del 13.3.2009 l'AGEA aveva precisato che era accettabile la dichiarazione unilaterale degli agricoltori, di utilizzo di fatto dei terreni "anche in ipotesi di mancato consenso del titolare del diritto di proprietà"; 6) la violazione dell'art. 9 D.M. 20.3.2015, in quanto ai sensi di tale norma l'assenza di opposizione da parte del proprietario ISMEA, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'AGEA, rende legittimi i contributi richiesti ed erogati in favore della ricorrente.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e dell'AGEA, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

All'Udienza Pubblica del 19.2.2025 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va disattesa l'istanza di sospensione del presente giudizio, in quanto la questione dell'eventuale prescrizione ordinaria decennale dell'esercizio del diritto ex art. 1526 C.C. da parte dell'ISMEA può essere esaminata dal Tribunale adito ai sensi dell'art. 8, comma 1, cod. proc. amm., il quale statuisce che "il Giudice Amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale" (per una fattispecie analoga, cfr. TAR Basilicata Sent. n. 262 del 19.4.2023).

Al riguardo, pur tenendo conto delle circostanze che la ricorrente non ha pagato alcuna delle 40 rate semestrali di € 18.445,22, scadenti la prima il 31.12.2008 e la seconda l'1.7.2009 (l'ultima l'1.7.2028), e che il suddetto verbale notarile ex art. 13, comma 4 bis, D.L. n. 193/2016 conv. nella L. n. 225/2016 del 26.6.2019 sarebbe stato notificato alla ricorrente soltanto in data 21.10.2019, prescindendo dalla circostanza che il predetto art. 13, comma 4 bis, D.L. n. 193/2016 conv. nella L. n. 225/2016 prevede espressamente, in deroga all'art. 1456, comma 2, C.C., che la risoluzione di diritto dei contratti di vendita a rate, stipulati dall'ISMEA, si verifica con l'attestazione, provata "in base alle risultanze delle scritture contabili", del rappresentante dell'ISMEA dell'inadempimento del compratore nel pagamento delle rate, rilasciata ad un Notaio, va rilevato che nel predetto verbale notarile del 26.6.2019 è stato precisato e non smentito dalla ricorrente che con nota del 13.3.2019 l'ISMEA aveva già comunicato alla ricorrente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, contenuta nell'art. 7 del contratto di vendita a rate del 10.3.2008.

Conseguentemente, risulta infondata anche la prima censura, dedotta con il terzo motivo, relativa alla violazione dell'art. 1456, comma 2, C.C..

Mentre, l'altra questione, oggetto del suddetto giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza, relativa all'entità ed al valore economico dei miglioramenti, apportati dalla ricorrente ai terreni di proprietà dell'ISMEA, non è ostativa alla decisione del ricorso in esame, perché concerne aspetti, di carattere esclusivamente economico, attinenti alle conseguenze della risoluzione della vendita a rate del 10.3.2008.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Infatti, vanno disattesi i primi due motivi di impugnazione, relativi rispettivamente alla violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990 ed alla violazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. n. 241/1990, in quanto secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 5907 del 17.8.2021, che ha riformato la Sentenza della III^a Sezione del TAR Veneto n. 725 del 12.6.2019) è stato statuito che, poiché nella materia dei contributi il provvedimento di decadenza ha una funzione sanzionatoria, che non consente il suo inquadramento nell'ambito dei poteri discrezionali di autotutela di annullamento o di revoca, non può essere applicato a tale provvedimento la normativa, relativa all'esercizio del potere di autotutela di cui agli artt. 21 nonies e 21 quinquies L. n. 241/1990, perché il recupero dei

contributi erroneamente erogati in assenza dei relativi presupposti va qualificato come esercizio di un doveroso potere vincolato, correlato alla ricorrenza di presupposti oggettivi, senza che occorra il presupposto dell'interesse pubblico specifico diverso dal mero ripristino della legalità violata, prevalente sul contrapposto interesse privato di natura patrimoniale, e senza che rilevi sia il periodo di tempo decorso, sia lo stato soggettivo del beneficiario, in quanto, in attuazione del principio di autoresponsabilità, il percettore dei contributi deve diligentemente rispettare le disposizioni, che disciplinano i relativi finanziamenti, essendo sempre e comunque preminente l'esigenza di ripetere le indebite erogazioni di pubblico denaro.

Come nella specie, in quanto la società agricola ricorrente, dopo aver ricevuto la nota del 13.3.2019, con la quale l'ISMEA si era già avvalsa della clausola risolutiva espressa, contenuta nell'art. 7 del contratto di vendita a rate del 10.3.2008, e la notifica del suddetto verbale notarile ex art. 13, comma 4 bis, D.L. n. 193/2016 conv. nella L. n. 225/2016 del 26.6.2019, non avrebbe dovuto continuare ad indicare i suindicati terreni nelle domande di pagamento, relative alle campagne 2020, 2021 e 2022, ed il contratto di vendita a rate del 10.3.2008, come se nulla fosse accaduto, perché, dopo la risoluzione della predetta vendita a rate, la ricorrente non possedeva più il requisito, necessario per la percezione dei contributi europei, di un valido titolo di conduzione dei terreni di cui è causa.

Conseguentemente, poiché l'AGEA ha esercitato un potere vincolato, l'impugnato provvedimento prot. n. 38516 del 15.5.2024, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990, non può essere annullato dal Giudice Amministrativo, in quanto il suo contenuto non sarebbe stato diverso, anche se fosse stato comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento.

Risulta infondata anche la seconda censura, dedotta con il terzo motivo, relativa alla violazione dell'art. 1148 C.C., in quanto tale norma si riferisce ai possessori di buona fede, mentre, nella specie, la ricorrente, non può essere considerata in buona fede, dopo aver ricevuto la suddetta nota dell'ISMEA del 13.3.2019 ed il verbale notarile ex art. 13, comma 4 bis, D.L. n. 193/2016 conv. nella L. n. 225/2016 del 26.6.2019.

Parimenti infondato è il quarto motivo, prescindendo dall'irrelevanza del mero richiamo nell'impugnato prot. n. 38516 del 15.5.2024 all'art. 33 D.Lg.vo n. 228/2001, che disciplina il provvedimento di sospensione dell'erogazione dei contributi, in quanto l'AGEA, dopo essere venuta a conoscenza della risoluzione del contratto di vendita a rate del 10.3.2008, non poteva fare altro che disporre il recupero dei contributi, indebitamente percepiti dalla ricorrente negli anni 2020, 2021 e 2022.

Infine, vanno disattesi il quinto ed il sesto motivo, in quanto sia la Circolare AGEA del 13.3.2009, sia l'art. 9 D.M. 20.3.2015, non disciplinano la fattispecie, oggetto della controversia in esame, della risoluzione del contratto di vendita a rate, la quale comporta automaticamente la perdita del legittimo e valido possesso dei terreni.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la società agricola ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione statale resistente, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila).

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, comma 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all'oscuramento della ragione sociale della società agricola ricorrente ed al nome e cognome dei suoi tre soci, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)